



## Formatrici e formatori attivi nei corsi interaziendali, in luoghi di formazione equiparabili e nelle scuole di arti e mestieri

I formatori attivi nei corsi interaziendali, in luoghi di formazione equiparabili e nelle scuole di arti e mestieri insegnano alle persone in formazione nel contesto aziendale. La formazione avviene per gruppi e prevede, oltre alla possibilità di esercitare certe capacità, anche la trasmissione di conoscenze professionali pratiche.

	Requisiti	Spiegazioni
<b>Qualifica professionale</b> Art. 45 lett. a OFPr	<b>Titolo di formazione professionale superiore</b> nel settore in cui si dispensa la formazione; oppure	Sono considerati diplomi della formazione professionale superiore gli - esami di professione (attestato professionale federale); - esami professionali superiori (diplomi federali); - e quelli rilasciati dalle scuole specializzate superiori (diplomi federali SSS).  I titoli delle scuole universitarie professionali, delle università e dei politecnici federali (PF) sono ugualmente validi purché conseguiti nel settore in cui si dispensa la formazione.  La decisione in merito alla validazione degli apprendimenti acquisiti spetta all'organizzazione responsabile della rispettiva formazione professionale.
Art. 40 cpv. 3 OFPr	<b>qualifica professionale equivalente</b> nel settore in cui dispensano la formazione.	In merito alle qualifiche professionali equivalenti decide l'autorità cantonale in accordo con l'organizzazione del mondo del lavoro competente. Il riconoscimento di una qualifica professionale equivalente avviene per lo più nel quadro di un rapporto di lavoro già esistente o previsto.
Art. 69 e 70 OFPr	Il <b>riconoscimento dei diplomi esteri</b> può essere richiesto alla SEFRI.	Link: <a href="#">Riconoscimento di diplomi stranieri</a>  <b>La qualifica professionale deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</b>



	<b>Requisiti</b>	<b>Spiegazioni</b>
<b>Pratica professionale</b> Art. 45 lett. b OFPr	<b>Due anni</b> nel settore in cui dispensano la formazione;	<b>La qualifica della pratica professionale deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</b> In caso di occupazione parziale, il periodo dell'esperienza aziendale aumenta in maniera proporzionale. L'istituto che impartisce la formazione pedagogico-professionale decide in merito ai casi particolari.
<b>Qualifica pedagogico-professionale</b> Art. 45, lett. c OFPr  Art. 76 cpv. 2 – 4 OFPr  Art. 69 e 70 OFPr	una formazione pari a <b>600</b> ore di studio per formatori a <b>titolo principale</b> ;  una formazione pari a <b>300</b> ore di studio per formatori a <b>titolo accessorio</b> ; oppure  una <b>qualifica pedagogico-professionale equivalente</b> ;  Il <b>riconoscimento dei diplomi esteri</b> può essere richiesto alla SEFRI.	L'attività formativa a titolo accessorio è esercitata a complemento di un'attività professionale nel settore in cui i docenti dispensano la formazione. L'attività professionale in tale settore deve corrispondere ad un impiego pari almeno al 50 per cento del tempo lavorativo settimanale. Esempio: un panettiere APF con un'attività in proprio che insegna un giorno alla settimana in un corso interaziendale.  La validazione degli apprendimenti acquisiti non è possibile.  I <b>contenuti</b> dei cicli di studio sono stabiliti nel programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (link: <a href="#">Programma quadro</a> ).  La Commissione federale per responsabili della formazione professionale decide in merito alle qualifiche pedagogico-professionali equivalenti. Essa ha pubblicato raccomandazioni in merito al computo delle formazioni pedagogiche di carattere propedeutico offerte dal mercato (link: <a href="#">Raccomandazioni</a> ).  Link: <a href="#">Riconoscimento di diplomi stranieri</a>



	<b>Requisiti</b>	<b>Spiegazioni</b>
<b>Titolo pedagogico-professionale</b> Art. 40 cpv. 1 OFPr	Al termine di un ciclo di studio pedagogico-professionale viene rilasciato un diploma federale o di un diploma riconosciuto a livello federale.	I diplomi federali possono essere rilasciati dagli istituti di formazione federali. Gli altri istituti di formazione ottengono il riconoscimento dei diplomi nell'ambito della procedura di riconoscimento della SEFRI. I cicli di studio riconosciuti sono pubblicati al seguente link (link: <a href="#">procedure di riconoscimento della SEFRI concluse e ancora in corso</a> ).
<b>Disposizione transitoria dal vecchio al nuovo diritto</b> Art. 76 cpv. 1 OFPr	Sono qualificati i formatori che al 1° gennaio 2008 possono vantare cinque anni di esperienza nella formazione delle persone in formazione.	La disposizione transitoria permette ai formatori con esperienza pluriennale di continuare la propria attività nei corsi interaziendali e presso le scuole d'arti e mestieri. Questo non comporta però l'ottenimento automatico del diploma, che può essere rilasciato solamente a chi soddisfa i criteri secondo l'articolo 45 OFPr. La data di riferimento è il 1° gennaio 2008 poiché in tale anno sono rilasciati i primi riconoscimenti per cicli di studio conformemente al nuovo programma quadro; di conseguenza, la formazione è possibile solo dal 2008.
<b>Recupero della qualifica pedagogico-professionale</b> Art. 40 Abs. 2 OFPr	I docenti che all'inizio dell'attività non soddisfano i requisiti pedagogico-professionali devono conseguire la qualifica corrispondente entro cinque anni.	Quale data di riferimento vale la data di inizio del rapporto di lavoro.
<b>Basso grado d'occupazione</b> Art. 47 cpv. 3 OFPr	Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali (circa 160 ore all'anno) non è tenuto per legge a soddisfare i requisiti pedagogico-professionali.	L'istituto di formazione presso il quale è attivo il formatore decide in merito ai requisiti che quest'ultimo deve soddisfare.